

A

Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 2004–2007

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visti gli articoli 59 capoverso 1 e 73 capoversi 3 e 4 della legge del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr);

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002³,

decreta:

Art. 1

¹ Per i contributi versati in virtù dell'articolo 53 LFPr negli anni 2004–2007 e gli impegni contratti secondo il diritto anteriore è stanziato un limite di spesa di 1771 milioni di franchi.

² L'importo è ripartito nel modo seguente:

- a. 2004: 410 milioni di franchi;
- b. 2005: 430 milioni di franchi;
- c. 2006: 446 milioni di franchi;
- d. 2007: 485 milioni di franchi.

³ Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.

Art. 2

Per i contributi secondo gli articoli 54–56 LFPr è stanziato un credito d'impegno di 255 milioni di franchi per gli anni 2004–2007.

Art. 3

Se la legge sulla formazione professionale non entra in vigore il 1° gennaio 2004, i mezzi finanziari di cui all'articolo 1 saranno versati, fino all'entrata in vigore del nuovo diritto, sulla base della legge federale del 19 aprile 1978⁴ sulla formazione professionale, della legge federale del 29 aprile 1998⁵ sull'agricoltura, della legge

¹ RS 101

² FF 2002 7428 (disegno soggetto a referendum)

³ FF 2003 2019

⁴ RS 412.10

⁵ RS 910.1

federale del 4 ottobre 1991⁶ sulle foreste, della legge federale del 19 giugno 1992⁷ sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale e del decreto federale del 18 giugno 1999⁸ concernente provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2° decreto sui posti di tirocinio). Il limite di spesa e le quote annue interessate saranno ridotti di conseguenza.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

6 RS 921.0
7 RS 412.31
8 RS 412.100.4